

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte e disegno di legge (Discussione e rinvio):		
FORTUNA ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14);		
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35);		
COSTAMAGNA ed altri: Concessione ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica (431);		
CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604);		
LA MALFA ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699);		
TOCO ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700);		
CUOJATI: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235);		
		SALVI ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459);
		ZANIBONI ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659);
		CUOJATI ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241);
		Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (<i>Approvato dal Senato</i>) (2383)
		PRESIDENTE
		CERRINA FERONI
		MORO, <i>Relatore</i>
		288
		288, 296
		296
		288
		La seduta comincia alle 9,35.
		OLIVI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

Discussione delle proposte di legge e del disegno di legge: Fortuna ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14); Barca ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35); Costamagna ed altri: Concessione ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica (431); Citaristi ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604) La Malfa ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699); Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700); Cuojati: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235); Salvi ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459); Zaniboni ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659); Cuojati ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241); Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna, Aniasi, Saladino e Servadei: « Incentivazione dell'uso dell'energia solare » (14); Barca, Berlinguer Giovanni, Di Giulio, Alborghetti, Alinovi, Brini, Cacciari, Ciuffi-

ni, Canullo, D'Alema, La Torre, Peggio, Pugno, Sarti, Spataro e Triva: « Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia » (35); Costamagna, Mondino e Costa: « Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica » (431); Citaristi, Moro, Aiardi, Ferrari Silvestro, Sabbatini, Tesini Aristide, Amabile, Gorla, Rubbi Emilio, Garzia e Gaiti: « Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare » (604); La Malfa, Mammì e Del Pennino: « Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore della edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura » (699); Tocco, Sacconi, Gangi, La Ganga, Bassanini, Amodeo, Babbini, Canepa, Colucci, Cresco, Labriola, Lenoci, Saladino, Seppia, Ferrari Marte, Di Vagno, Lauricella e Andò: « Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili » (700); Cuojati: « Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura » (1235); Salvi, Alberini, Aliverti, Biasini, Bodrato, Bonetti Mattinzoli, Bozzi, Gitti, Loda, Lussignoli, Marzotto Caotorta, Padula, Portatadino, Reggiani, Rossi, Sarti, Torri e Triva: « Norme sulla produzione e distribuzione di calore » (1459); Zaniboni, Bambi, Gitti, Ceni e Pellizzari: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura » (1659); Cuojati, Madaudo, Furnari e Costi: « Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia » (2241); e del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi » (2383), già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 febbraio 1981.

L'onorevole Moro ha facoltà di svolgere la relazione.

MORO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2383 recante il titolo « Norme sul con-

tenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi», trasmessoci dal Senato ed oggi al nostro esame, può costituire un testo base per la discussione anche delle proposte di legge ad esso collegate e presentate da tutte le parti politiche.

Le proposte di legge nn. 14, 35, 431, 604, 699, 700, 1235, 1459, 1659 e 2241, infatti, contengono norme assai simili, dal punto di vista qualitativo, a quelle contenute nel disegno di legge n. 2383, differenziandosi solo per alcuni aspetti di carattere quantitativo (come la natura e lo ammontare degli incentivi) oppure settoriale.

Si propone, quindi, di esaminare preliminarmente il testo del disegno di legge n. 2383, suggerendo eventuali modifiche ed integrazioni.

Nei giorni scorsi, inoltre, si è tenuto un incontro tra il ministro dell'industria, commercio e artigianato ed i rappresentanti delle regioni per dibattere i temi del risparmio energetico.

Anche delle indicazioni fornite da questo incontro si è tenuto conto in una serie di emendamenti che sono stati preannunciati e che puntualizzano alcuni accordi intervenuti tra il Governo e le regioni.

Desidero, ora, fare alcuni accenni alla situazione energetica nazionale.

Come è ormai a tutti noto, la fortissima dipendenza petrolifera del nostro paese — quasi a livello di monodipendenza — ha causato un fortissimo aggravio della frattura energetica, stimata, per il 1980, in oltre 25 mila miliardi.

Il prezzo del greggio è passato dai 12 dollari USA al barile del 1° gennaio 1979 ai 32 dollari USA al barile del 1° gennaio 1981.

Il primo trimestre del 1981 trova il prezzo attestato attorno ai 35 dollari USA al barile (anche se, recentemente, l'Arabia Saudita ha dichiarato di volere, forse, abbassare questo tetto).

È abbastanza superfluo ricordare ai colleghi della Commissione industria, i

quali da tempo dibattono questi problemi, quali negative influenze il *deficit* petrolifero abbia sulla bilancia valutaria e quale pericoloso moltiplicatore esso rappresenti per un sistema economico già caratterizzato da forti tensioni inflazionistiche e già così condizionato da indicizzazioni esasperate.

È pur vero che il confronto tra il 1980 ed il 1979, per quanto concerne i consumi globali di energia, denota una riduzione dell'1,5 per cento (da 149,2 a 146,9 megatep) con un miglioramento notevole del limite che era stato concordato al « vertice » di Venezia (limite che prevedeva una riduzione dello 0,6 per cento); e bisogna pure ricordare che questa diminuzione si è realizzata in presenza di un aumento, anche se modesto, del prodotto interno lordo. Una affrettata conclusione, quindi, potrebbe prospettare un futuro visto in chiave meno pessimistica.

Purtroppo, il risparmio ottenuto deve essere raffrontato con il dato abbastanza significativo del consumo *pro capite* di energia elettrica, pari, per il nostro paese, a 2.500 chilowattora, contro la media comunitaria di 3.900 chilowattora e quella tedesca di 5.000 chilowattora, con previsioni, quindi, di notevoli futuri aumenti.

Accanto agli obiettivi di risparmio bisogna quindi prevedere per il futuro un aumento dei consumi, collegati anche alla inevitabile maggiore quantità di energia contenuta nei prodotti a più alto valore aggiunto.

Questa apparente contraddizione rischia di costringere l'Italia — paese essenzialmente trasformatore — ad abbandonare entro breve tempo produzioni ad alto assorbimento energetico ed a basso valore aggiunto (la crisi della siderurgia, per inciso, è uno dei grossi problemi collegati a questo tema).

Come tentare di superare questo *handicap*? È il compito arduo e, nello stesso tempo affascinante che il paese deve affrontare mediante una politica energetica che sappia impostare subito la costruzione di centrali per la produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alle centrali nucleari ed a carbone, incen-

tivando contemporaneamente tutti i dispositivi tendenti alla diversificazione delle fonti nonché alla razionalizzazione delle misure di risparmio.

È stato questo il tema principale di un recente simposio parlamentare tenutosi a Parigi il 10 e l'11 aprile scorsi, organizzato dall'OCSE e dall'AIE ed avente per tema « l'energia e l'economia ».

In quella sede tutti gli organismi internazionali con competenza in materia energetica hanno concordato nell'affermare che la crisi energetica può essere fronteggiata con successo soltanto se si agisce secondo le due direttrici fondamentali concernenti rispettivamente la domanda e l'offerta di energia, della conservazione dell'energia (comprendente in particolare il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili in modo da ridurre i fabbisogni globali delle fonti tradizionali di energia senza gravi pregiudizi per un equilibrato sviluppo economico) e della sostituzione del petrolio e degli idrocarburi in genere con altre fonti energetiche, in particolare con il carbone e l'energia nucleare; sostituzione che per altro risulta più agevole, e quindi da conseguire prioritariamente, nella produzione dell'energia elettrica.

Secondo i citati organismi internazionali, un'efficace politica di conservazione dell'energia può essere attuata soltanto con il concorso di alcune azioni fondamentali relative all'adeguamento dei prezzi dell'energia agli effettivi costi; all'emanazione di provvedimenti legislativi e normativi che prescrivano opportuni livelli di efficienza energetica ai costruttori e agli utilizzatori di macchine, apparecchi e impianti; all'incentivazione finanziaria; all'informazione e alla assistenza ai consumatori; all'intensificazione dell'attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione per l'adozione di componenti e sistemi a più alto rendimento energetico.

La situazione italiana rivela una particolare carenza per quanto riguarda alcuni dei punti sopra citati, in particolare quello dell'incentivazione finanziaria.

L'assenza di provvedimenti, sul piano nazionale, che stabiliscono incentivi per

cittadini, imprese, enti locali, in grado di attuare interventi utili ai fini proposti, appare con evidenza nei confronti internazionali e costituisce pertanto una lacuna da colmare urgentemente. È quello che ci si propone col disegno di legge n. 2382 che permetterebbe all'Italia di fare un notevole passo avanti nell'attuazione di una politica energetica coerente con gli obiettivi che si è posta.

Come è noto, l'intervento dello Stato con contributi e incentivi è pienamente giustificato dalla considerazione che molti investimenti, atti a produrre effetti di utilità generale, hanno tempi di ritorno che appaiono troppo lunghi all'operatore interessato. Inoltre quest'ultimo può non essere in grado di reperire con le sue forze tutti i mezzi finanziari necessari per l'investimento.

Il disegno di legge in esame inoltre introduce e completa normative influenti ai fini del risparmio energetico e dell'impiego delle fonti rinnovabili.

In alcuni casi recepisce nella legislazione nazionale direttive e raccomandazioni della Comunità europea, come l'adozione dell'etichetta indicante il consumo di impianti ed apparecchiature, la nomina dei responsabili per i consumi energetici nelle aziende con oltre mille dipendenti, eccetera.

Altri benefici effetti, ai fini della conservazione dell'energia e della preservazione dell'ambiente, derivano dall'erogazione dei contributi a comuni e regioni, a carico del bilancio dell'ENEL.

Altre notevoli incentivazioni infine sono previste a seguito degli accordi cui ho accennato, intervenuti tra Governo e regioni, al fine di favorire la localizzazione e la costruzione di centrali per la produzione di energia elettrica che usino combustibili diversi dagli idrocarburi.

Un'altra problematica abbastanza interessante che sorge esaminando il disegno di legge n. 2383, è data dal raffronto tra gli investimenti globali ottenibili con gli incentivi ed il relativo risparmio di fonti primarie di energia, cioè dal rapporto costi-benefici.

La valutazione del risparmio energetico costituisce, evidentemente, il punto più delicato e può essere affetta da errori anche notevoli.

Il criterio che si potrebbe seguire per tale valutazione, si basa soprattutto sul tempo di ritorno massimo che si ritiene debba avere un investimento, tenuto conto del contributo dello Stato, perché il relativo intervento appaia conveniente al destinatario dell'incentivo.

Questo criterio deve essere poi corretto ai fini della valutazione, considerando anche i tempi di ammortamento che realisticamente ci si può attendere dal complesso degli interventi considerati nel disegno di legge.

Bisogna poi ricordare che gli stanziamenti previsti hanno implicazioni dirette sul risparmio di energia, ma si devono pure considerare anche l'informazione e l'attività di ricerca e sviluppo come cause concorrenti assieme agli incentivi economici, agli effetti desiderati.

Calcoli recenti effettuati dagli uffici studi dell'ENEL e del CNEN, tendono a confermare che il rapporto tra stanziamenti a carico dello Stato e risparmi di energia conseguibili, si presentano favorevolmente, se si tiene conto del costo della tonnellata di petroli già al momento presente.

Gli uffici sopra citati, sulla base del TEP calcolato in lire 250 mila e su tempi medi calcolati in 5 anni (media articolo per articolo) stimano in 1,2 milioni di TEP la somma dei risparmi conseguibili ad avvenuta attuazione degli interventi previsti (300 miliardi l'anno).

Questa quantità è già di tutto rispetto anche perché tiene conto degli ulteriori effetti indotti con il decollo di certe applicazioni.

Nell'ipotesi poi di continuare a finanziare il provvedimento legislativo per dieci anni allo stesso ritmo del primo biennio, si potrebbe conseguire dopo il 1990 un risparmio annuo di 6 milioni di TEP, che rappresenterebbe già una parte considerevole degli obiettivi proponibili con il nuovo Piano energetico nazionale.

Supposto un prezzo del petrolio nel 1991 pari a lire 300 mila la tonnellata (a moneta costante), ipotesi per altro ottimistica, 6 milioni di tonnellate equivarrebbero a 1.800 miliardi di lire.

A queste considerazioni, poi, va aggiunto che ogni intervento in genere, si concretizza nella installazione di impianti ed apparecchiature che hanno una durata differente da caso a caso, ma che comunque vanno ben oltre i cinque anni stimati per i tempi medi di ritorno per la valutazione del rapporto tra investimenti globali e risparmi.

Per tutte le considerazioni svolte, per la coerenza con le indicazioni fornite dal Piano energetico nazionale, con la risoluzione approvata dalla nostra Commissione nella VII legislatura, a conclusione dei lavori dell'indagine conoscitiva sui problemi dell'energia e con la proposta di riforma del CNEN, si può affermare che il disegno di legge n. 2383 si innesta nel quadro programmatico di una politica energetica di più ampio respiro, rispondendo positivamente agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Passando all'esame dell'articolato, si nota che il testo proposto dal Senato, è composto di 22 articoli, suddivisi in tre capi: Disposizioni generali, contributi ed incentivi, disposizioni finali e varie, e di una tabella indicante regole tecniche per interventi nel settore edilizio.

Nel primo Capo vengono definite le fonti rinnovabili di energia o assimilate (articolo 1).

Con l'articolo 2 si prevede che il Ministero dell'industria predisponga un programma quinquennale per promuovere lo sviluppo delle iniziative industriali; con l'articolo 3 che il CIPE emani direttive di coordinamento in materia di contenimento dei consumi e di sviluppo delle fonti rinnovabili; con l'articolo 4 si prevede l'emanazione di norme atte al recupero di energia e alla facilitazione dell'impiego di energie rinnovabili in edifici civili, in impianti ed edifici industriali e nel settore agricolo; con l'articolo 5, si prevede un'indagine annuale relativa all'utilizzazione dell'energia solare; l'articolo 6 sopprime la

riserva disposta a suo tempo in favore dell'ENEL con l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia e da cogenerazione entro i limiti di 3.000 Kw di potenza, semplificando altresì le procedure di autorizzazione per la installazione.

L'articolo 7 precisa la classificazione urbanistica degli impianti di energia rinnovabile, ai quali è assicurata la concessione gratuita con autorizzazioni semplificate.

Il secondo capo riguarda i contributi e gli incentivi.

Questi ultimi sono in gran parte in conto capitale e si stima possano mettere in moto un complesso di investimenti di circa 2.000 miliardi di lire.

Relativamente al piano di ricerca (Ministero del tesoro) si prevede una spesa di 30 milioni di lire per il 1981.

Per gli interventi relativi ad abitazioni ed edifici (coibentazione, generatori di rendimento, apparecchiature di risparmio e di produzione combinata di energia elettrica e calore: contributo 30 per cento su investimento con limite 30 milioni di lire per ciascun intervento: delega alle Regioni) si prevede una spesa di 120 miliardi di lire per il 1981 e 40 miliardi di lire per il 1982 (articolo 8).

Per impianti industriali riduzione consumi e recupero energia (concorso interessi fino a lire 1 miliardo su mutuo decennale; delega alle Regioni) si prevede una spesa di 80 miliardi di lire per il 1981 e 40 miliardi per il 1982 (articolo 10).

Per quanto riguarda la cogenerazione (contributo 50 per cento per progetti fattibilità, massimo 50 milioni di lire e per progetti esecutivi massimo lire 300 milioni) si prevede una spesa di 3 miliardi per il 1981 e 1 miliardo per il 1982 (articolo 11), per quanto riguarda la cogenerazione di cui al contributo in conto capitale (30 per cento sugli impianti) si prevede una spesa di 70 miliardi per il 1981, nonché 25 miliardi rispettivamente per il 1982 e 1983.

L'articolo 12 riguarda gli impianti dimostrativi con contributi in conto capitale

fino al 30 per cento, un decimo dei quali riservato all'artigianato; tale articolo prevede 30 miliardi per il 1981 ed 11 miliardi per il 1982.

L'articolo 13 riguarda gli impianti idroelettrici, con un contributo fino al 30 per cento della spesa, e le piccole derivazioni (fino a 3000 chilowatt di potenza) e comporta una spesa di 30 miliardi per il 1981 e di 20 miliardi per il 1982.

L'articolo 14 concerne il piano dimostrativo per l'agricoltura con uno stanziamento di 0,50 miliardi per il 1981 e gli investimenti per le fonti rinnovabili di energia comprendenti un contributo in conto capitale (50-60 per cento) rispettivamente di 25 miliardi per il 1981 e di 30 miliardi per il 1982, nonché un concorso su interessi e la relativa ripartizione tra le regioni consistente in 3 miliardi per il 1981 ed in 6 per il 1982.

L'articolo 15 riguarda i veicoli elettrici ed il piano alcool con un contributo del 30 per cento ed una delega alle regioni; esso comporta uno stanziamento di 1,80 miliardi per il 1981 e di 3,70 miliardi per il 1982.

Infine, l'articolo 20 concerne la propaganda, la diffusione e l'aggiornamento professionale e prevede uno stanziamento di 4 miliardi per il 1981 e di 2,15 miliardi per il 1982. In totale, gli stanziamenti ammonterebbero a 368,60 miliardi nel 1981, a 179,85 nel 1982 ed a 26 miliardi nel 1983.

A tale cifra bisogna aggiungere la spesa prevista all'articolo 17 per i contributi ai comuni ed alle regioni come onere per la localizzazione degli impianti, spesa a carico del bilancio dell'ENEL.

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 373, si riconosce ai comuni sul cui territorio sono o vengono poste in esercizio centrali dell'ENEL, alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi, un contributo destinato alla tutela dell'ambiente. Tale contributo, pari a 0,50 lire per chilowatt di energia elettrica prodotto su base annuale, è immediato. Alla regione è riconosciuto il contributo per l'energia comunque prodotta nella regione stessa

dall'ENEL in eccedenza ai fabbisogni delle utenze alimentate dall'ENEL nella stessa regione. I contributi in parola costituiscono il supporto economico delle convenzioni che al riguardo l'ENEL dovrà stipulare con i comuni e le regioni interessate e con l'approvazione del Ministero dell'industria.

Gli articoli dal 18 fino al 22 contengono le disposizioni finali. In particolare, gli articoli 18 e 19 sanciscono l'obbligo di omologazione per le apparecchiature realizzate per le fonti rinnovabili di energia a tutela dell'utenza e prevedono, altresì, entro il termine di dodici mesi, l'estensione di tale omologazione alle apparecchiature già in commercio, con estensione, quindi, delle normative previste dalla legge n. 373. Viene anche prevista l'applicazione di targhette indicanti il consumo medio di energia, il rendimento ed altre caratteristiche.

L'articolo 20 prevede uno stanziamento per la propaganda e la diffusione delle disposizioni relative al risparmio energetico e per il relativo aggiornamento professionale. L'articolo 21 impegna il Ministero dell'industria a riferire ogni anno al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge. Infine, l'articolo 22 riguarda la copertura finanziaria.

La tabella allegata tratta delle norme tecniche riguardanti gli interventi di isolamento degli edifici esistenti ammessi a contributo secondo quanto previsto dall'articolo 8. Detta tabella indica il sistema di calcolo della resistenza termica, calcolo differenziato secondo le diverse zone climatiche in cui è diviso il territorio nazionale.

Il provvedimento al nostro esame consente di individuare taluni comparti. Tra questi, desidero citare il comparto dell'attività di programmazione, conoscitiva e di dimostrazione nell'ambito della quale è possibile individuare un programma quinquennale che ha come finalità quella di promuovere lo sviluppo di tecnologie per l'utilizzazione di fonti rinnovabili, nonché lo sviluppo di iniziative industriali orientate a tal fine, tutti compiti che spettano alla competenza primaria del Ministero dell'industria. Sempre nello stesso ambito,

desidero ricordare il piano quinquennale di ricerca nel settore energetico per lo sviluppo delle tecnologie e per il quale è previsto uno stanziamento di trecento milioni per il 1981 a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Nel quadro delle attività conoscitive, l'articolo 5 prevede un'indagine annuale di competenza del Ministero dell'industria, per l'acquisizione di dati relativi all'utilizzazione di energia solare e di altre fonti rinnovabili, nonché al grado di copertura di tali fonti rispetto ai fabbisogni energetici complessivi.

L'articolo 14 prevede che il Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello dell'industria, rediga un primo piano dimostrativo nazionale per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo-forestale; a tal fine sono previsti 500 milioni da reperire a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura.

Il Ministero dell'industria, sentiti quelli delle finanze e dell'agricoltura, in base all'articolo 15 è tenuto a redigere un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico e metilico in miscela con benzina per autotrazione, onde incentivare il risparmio e lo sviluppo delle fonti alternative. Gli stanziamenti previsti ammontano ad 1 miliardo per il 1981 e ad 1 miliardo per il 1982.

L'articolo 20 prevede, infine, una diffusione del contenuto della legge, delle regole relative al risparmio energetico e delle iniziative CEE in tale settore. Dello stanziamento, che in totale ammonta a 6,15 miliardi, 500 milioni annui sono destinati al settore artigiano per l'attività prioritaria dell'aggiornamento professionale.

Quanto ho fin qui esposto è contenuto nella tabella 1 allegata alla presente relazione. Rimando, invece, alle tabelle 2 e 3 per quanto riguarda rispettivamente i tipi di interventi previsti a livello di contributi ed incentivi e gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge.

Per ciò che concerne i soggetti pubblici concorrenti nell'attuazione del presente provvedimento, occorre sottolineare

che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone un programma quinquennale tecnologico per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili e la produzione di impianti, integrato da un piano quinquennale di ricerca nel settore energetico (articolo 2). Inoltre, lo stesso Ministero provvede, entro sei mesi, ad emanare direttive per il contenimento di consumi di energia relativo alla termoventilazione e climatizzazione di edifici industriali non contemplate dalla legge 30 aprile 1976, n. 373 (articolo 4). Provvede, altresì, ad un'indagine annuale al fine di reperire dati sull'utilizzazione delle fonti rinnovabili e del loro grado di copertura del fabbisogno di energia. I risultati di tale indagine sono comunicati al Parlamento annualmente, entro il mese di aprile, nel quadro dell'esposizione dello stato di attuazione della presente legge (articoli 5 e 21).

Il Ministero dell'industria emana, inoltre, i decreti in concessione di contributi ai comuni e consorzi di comuni per studi e progetti di produzione, recupero, trasporto di calore derivanti dall'utilizzo di energie rinnovabili e fissa, con appositi decreti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge, le modalità di erogazione e le prescrizioni tecniche richieste per la concessione di contributi ai soggetti di cui sopra per iniziative di costruzione, sviluppo di impianti (articolo 11). Il Ministero stesso emana decreti per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese ed ai consorzi di imprese per la realizzazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti alternative (articolo 12). Sentiti il ministro dell'agricoltura e foreste e quello delle finanze, promuove lo sviluppo di un piano dimostrativo per l'utilizzo dell'alcool etilico e metilico per autotrazione (articolo 15). Approva, entro 90 giorni, le convenzioni stipulate tra ENEL, regioni e comuni interessati per l'erogazione dei contributi ENEL alle regioni per le quote di energia elettrica prodotta in eccedenza ai consumi regionali (articolo 17).

Il ministro della ricerca scientifica e tecnologica propone il piano quinquennale

di ricerca nel settore energetico (articolo 2).

Il CIPE approva il piano ed il programma di cui all'articolo 2, sottoposti all'esame entro sei mesi, nonché annualmente gli aggiornamenti necessari (articolo 2); emana, entro tre mesi, direttive e criteri per il coordinamento degli strumenti pubblici di intervento ed incentivazione volti a sviluppare l'utilizzazione delle fonti energetiche alternative ed a contenere i consumi energetici (articolo 3). Il CIPE fissa, altresì, i criteri di ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui all'articolo 8, volto ad incentivare il risparmio energetico e l'uso nazionale di energie alternative (articolo 8), nonché i criteri di ripartizione tra le regioni dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 10. Delibera, infine, la concessione dei contributi in conto capitale, ex articolo 12, alle imprese ed ai loro consorzi per la realizzazione di impianti dimostrativi per l'uso di energie alternative.

Il Ministero dei lavori pubblici definisce i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie edilizie nel settore dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata e dell'edilizia pubblica (articolo 4).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste emana norme per definire i caratteri generali tecnico-costruttivi degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale volti al risparmio, al recupero di energie ed all'utilizzazione delle energie alternative (articolo 4). Di concerto con il ministro dell'industria, sentite le regioni, predispone un piano dimostrativo nazionale per la promozione dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili nel settore agricolo (articolo 14).

Il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare ripartisce i contributi di cui all'articolo 14 tra le regioni e le province autonome interessate (articolo 14).

Le regioni e le province autonome sono delegate ad erogare i contributi di cui all'articolo 8 (articolo 9) su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato (comunicazione al Ministero dell'industria entro il mese

di febbraio di ogni anno); sono delegate, altresì, ad erogare i contributi in conto interessi di cui all'articolo 10.

Per quel che riguarda gli organi consultivi, la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge del 16 maggio 1970, n. 281 ha elaborato: proposte per il programma quinquennale *ex* articolo 2; un parere sulla ripartizione della somma di 160 miliardi tra le regioni, prevista dall'articolo 8, per le iniziative di contenimento dei consumi e di sviluppo delle fonti alternative (contributi in conto capitale); un parere sulla ripartizione tra le regioni dei contributi (in conto interessi), previsti dall'articolo 10. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ha elaborato un parere sulla ripartizione dei compiti cui all'articolo 14 (contributi al settore agricolo). L'ENEL ha fatto un'istruttoria tecnica e dato un parere al MICA sui piani finanziari e tecnici presentati per la concessione di contributi in conto capitale della riattivazione e la ricostruzione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua (articolo 13). Il CNR e il CNEN hanno elaborato un parere sulle norme da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici per la fissazione dei criteri tecnico-costruttivi nel settore edile (articolo 4); ed un parere sulle norme da emanarsi da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste per la fissazione dei criteri generali tecnico-costruttivi degli impianti di interesse agricolo. Le regioni, poi, hanno elaborato un parere sul primo piano dimostrativo nazionale volto allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore agricolo-forestale, *ex* articolo 14.

Concludendo, il giudizio del relatore sul disegno di legge n. 2383 è estremamente positivo. Come ho già avuto modo di sottolineare, si rendono necessari alcuni miglioramenti ed alcune modifiche che dovrebbero riguardare: un più costante e costruttivo rapporto di consultazione e coinvolgimento delle regioni e in tal senso mi pare si stia operando da parte del Governo; una maggiore attenzione ai problemi riguardanti il teleriscaldamento ed

il recupero del calore; la migliore utilizzazione e la cessione dell'energia elettrica prodotta da privati e da aziende municipalizzate.

Da ultimo, un'osservazione sull'articolo 22 del disegno di legge al nostro esame: il totale degli stanziamenti previsti per il 1981 risulta pari a miliardi 368,6, cinque in meno rispetto a quello indicato dall'articolo 22 pari a 376,6 miliardi. A questo punto, ritengo che sarebbe opportuna una discussione di carattere finanziario per vedere come recuperare questi miliardi in meno.

Si fa rilevare, poi, che all'articolo 25, la legge finanziaria prevede, in ragione dell'intervento parlamentare in sede di discussione, uno stanziamento per il 1981 di 410 miliardi, già fissato nella precedente legge finanziaria; in sede di Comitato ristretto avremo modo di vedere come dovrà essere impegnata tale cifra, in particolare, se dovrà essere destinata tutta a questo settore. In sintesi, al 1983, gli stanziamenti previsti aumentano fino a raggiungere la cifra di 1.610 miliardi. Sembra, dunque, opportuno un elevamento della spesa fino a coprire l'intero stanziamento stabilito dalla legge finanziaria. Sarebbe, altresì, opportuno che il richiamo previsto dall'articolo 22, al capitolo 9001 nello stato di previsione del Ministero del tesoro, venga invece fatto all'articolo 25 della legge finanziaria onde non generare confusioni circa l'entità degli stanziamenti.

Il relatore si riserva quindi, in sede di Comitato ristretto, di presentare alcuni emendamenti. In questa sede, infatti, desidera sottolineare soprattutto gli aspetti positivi del disegno di legge in esame che: rappresenta una concreta e seria risposta per la risoluzione di alcuni problemi del settore energetico collegati alle fonti rinnovabili; approfondisce l'importantissimo tema del risparmio energetico, stimolando l'iniziativa dei privati, di enti pubblici e di consorzi con una serie di incentivi; sollecita l'applicazione di nuove tecnologie per uso agricolo, industriale e domestico, aprendo nuove prospettive per l'industria nazionale; amplia le deleghe alle regioni per un maggior dinamismo nel settore del-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

la produzione di energia proveniente da fonti diverse dagli idrocarburi; coinvolge comuni e regioni per una più sollecita e partecipata definizione e localizzazione dei siti sui quali costruire le nuove centrali; coinvolge il Parlamento in una discussione che, partendo dallo stato di attuazione della presente legge, consente di fare annualmente il punto sulla situazione energetica del paese; collega la politica energetica con quella di riconversione adottata dai programmi finalizzati, sopperendo in qualche modo alla assenza del piano orizzontale di coordinamento previsto dalla legge n. 675; si inserisce, infine, nel quadro di una politica energetica di più ampio respiro, secondo le indicazioni del piano energetico nazionale e secondo le direttive degli organismi internazionali in un equilibrato rapporto tra somme stanziare e benefici attesi, portando un serio e non trascurabile contributo alla risoluzione del più grave ed importante problema che il nostro paese deve affrontare nei prossimi anni. Tutto questo in un quadro programmatico di medio termine, come dimostrano gli impegni alla predisposizione di piani quinquennali nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Sono, quindi, convinto che il contributo di tutti i colleghi sarà volto ad un serrato ed approfondito esame che porti ad una rapida approvazione del provvedi-

mento. Al Governo rivolgo la raccomandazione che, anche per i prossimi anni, la legge possa essere adeguatamente rifinanziata.

CERRINA FERONI. Il gruppo comunista chiede di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro che possa valutare gli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni si procederà come proposto dal deputato Cerrina Feroni, nel senso di affidare l'ulteriore esame dei provvedimenti ad un Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

La presidenza si riserva di provvedere alla costituzione sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO